

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

18 marzo 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

★ Regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ⁽¹⁾	1
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «seleniato di bario» ⁽¹⁾	18
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/447 della Commissione, del 17 marzo 2015, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2014/2015 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio	21
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/448 della Commissione, del 17 marzo 2015, che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 2015 ⁽¹⁾	24
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/449 della Commissione, del 17 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	29

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II [notificata con il numero C(2015) 1612]	31
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(*Atti non legislativi*)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/445 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile

(*Testo rilevante ai fini del SEE*)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6 e l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1178/2011 (²) della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile.
- (2) Alcuni Stati membri hanno constatato che taluni requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011 impongono oneri economici e amministrativi ingiustificati e sproporzionati agli stessi Stati membri o ai portatori di interessi e hanno chiesto di poter derogare a determinati requisiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) Tali proposte di approvazioni di deroghe sono state analizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dando luogo a una raccomandazione alla Commissione in merito alla conformità delle approvazioni proposte alle condizioni applicabili.
- (4) Gli Stati membri e i portatori di interessi del settore dell'aviazione generale hanno inoltre individuato alcuni requisiti che sono considerati sproporzionati rispetto all'attività coinvolte e ai rischi connessi.
- (5) Inoltre, gli Stati membri hanno rilevato nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una serie di errori di natura redazionale che hanno comportato involontarie difficoltà di attuazione.
- (6) Pertanto, è necessario modificare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di introdurre le deroghe aventi un chiaro effetto normativo, introdurre alcune attenuazioni normative per l'aviazione generale e correggere alcuni errori di natura redazionale.
- (7) Inoltre, sulla base delle reazioni degli Stati membri e delle parti interessate, è stato constatato che i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011, possono essere sproporzionati rispetto all'attività e ai rischi connessi di organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, di pilota di pallone libero o di pilota di aliante.

(¹) GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(²) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 311 del 25.11.2011, pag. 1).

- (8) Gli Stati membri e i portatori di interesse convengono che vi è, pertanto, l'esigenza generale di avere più tempo per elaborare una serie più adeguata di norme relative alle attività dell'aviazione generale che meglio si adattino alle attività di questo settore dell'aviazione, senza ridurre gli standard di sicurezza.
- (9) Inoltre, per lasciare il tempo necessario all'elaborazione di tali norme, la data di applicazione delle disposizioni dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 per le organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per licenze nazionali che possono essere convertite in licenze di pilota di aeromobili leggeri, licenze di pilota di pallone libero e licenze di pilota di aliante, a norma della parte FCL, dovrebbe essere rinviata all'8 aprile 2018.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (11) Poiché il regolamento (UE) n. 290/2012 (1), della Commissione, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011, contiene una disposizione autonoma relativa alla data di applicazione delle disposizioni degli allegati VI e VII del regolamento (UE) n. 1178/2011, dovrebbe essere anch'esso modificato per garantire la certezza del diritto e a fini di maggiore chiarezza.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 216/2008 e quando non esistono accordi conclusi tra l'Unione e un paese terzo in materia di licenze di pilota, gli Stati membri possono riconoscere licenze di un paese terzo, abilitazioni o certificati e i relativi certificati medici rilasciati da o a nome di paesi terzi, in conformità alle disposizioni dell'allegato III del presente regolamento.»;

- 2) all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2018, senza rispettare le disposizioni dell'allegato VI e VII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.»;

- 3) l'articolo 12 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2015:

- a) le disposizioni relative alle licenze di piloti di convertiplani, e dirigibili;
- b) le disposizioni del punto FCL.820;
- c) nel caso di elicotteri, le disposizioni della sezione 8, del capitolo J;
- d) le disposizioni della sezione 11 del capitolo J.»;

- b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2018:

- a) le disposizioni relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi;
- b) le disposizioni del capitolo B;

(1) Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1).

- c) le disposizioni dei punti FCL.800, FCL.805, FCL.815;
- d) le disposizioni della sezione 10 del capitolo J.»;
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino all'8 aprile 2016, ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 216/2008.»;

- 4) gli allegati I, II, III, VI e VII sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Nel regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è soppressa.

Articolo 3

- 1. Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2015.
- 2. In deroga al paragrafo 1, le modifiche alle disposizioni di cui a FCL.315.A, FCL.410.A, FCL.725.A dell'allegato I si applicano a decorrere dall'8 aprile 2018.
- 3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati VI e VII ad un'organizzazione di addestramento che eroga una formazione relativa solo ad una licenza nazionale che può essere convertita, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1178/2011 in licenza di pilota di aeromobile leggero (LAPL), licenza di pilota di aliante (SPL) o licenza di pallone libero (BPL) a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

- 1) la norma FCL.065 è sostituita dalla seguente:

«FCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di licenze che abbiano compiuto i 60 anni di età nel trasporto aereo commerciale

- a) Età compresa tra 60 e 64 anni. Velivoli ed elicotteri. Il titolare di una licenza di pilotaggio che ha raggiunto l'età di 60 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale tranne che come membro di un equipaggio plurimo.
- b) Età di 65 anni. Tranne nel caso di un titolare di una licenza di pilota di pallone libero o di aliante, il titolare di una licenza di pilota che ha raggiunto l'età di 65 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale.
- c) Età di 70 anni. Il titolare di una licenza di pilota di pallone libero o di aliante che ha raggiunto l'età di 70 anni non può operare come pilota di un pallone libero o di un aliante in attività di trasporto aereo commerciale.»;

- 2) la norma FCL.105.B è sostituita dalla seguente:

«FCL.105.B LAPL(B) — Privilegi

I privilegi del titolare di una licenza LAPL per palloni liberi consistono nell'operare come pilota in comando su palloni ad aria calda o dirigibili ad aria calda con una capienza massima dell'involucro di 3 400 m³ o palloni a gas con una capienza massima dell'involucro di 1 260 m³, trasportando un numero massimo di 3 passeggeri, in modo che non ci siano mai più di 4 persone a bordo del pallone.»;

- 3) alla norma FCL.210.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) I richiedenti una PPL(A) devono aver completato almeno 45 ore di istruzione di volo su velivoli, 5 delle quali possono essere completate in un FSTD, comprendenti almeno:

- 1) 25 ore di istruzione di volo a doppio comando; e
 - 2) 10 ore di volo come solista sotto supervisione, comprendenti almeno 5 ore di volo di navigazione come solista con almeno 1 volo di navigazione di almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno 2 aeroporti diversi da quello di partenza.»;

- 4) la norma FCL.230.B è sostituita dalla seguente:

«FCL. 230.B BPL — Requisiti di attività di volo recente

- a) I titolari di una BPL possono esercitare i privilegi della loro licenza soltanto quando hanno completato, in una classe di palloni liberi, negli ultimi 24 mesi, almeno:
 - 1) 6 ore di volo come pilota in comando, inclusi 10 decolli ed atterraggi; e
 - 2) 1 volo di addestramento con un istruttore in un pallone libero nella classe appropriata;
 - 3) in aggiunta, i piloti qualificati a pilotare più di una classe di palloni liberi, al fine di poter esercitare i propri privilegi in un'altra classe, devono aver completato almeno 3 ore di volo in quella classe negli ultimi 24 mesi, inclusi 3 decolli e atterraggi.
- b) Solo i titolari di una BPL possono utilizzare un pallone libero dello stesso gruppo del pallone nel quale il volo di addestramento viene completato o un pallone libero di un gruppo con un involucro di dimensioni più ridotte.
- c) I titolari di una BPL che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a) devono, prima di poter riprendere a esercitare i privilegi della loro licenza:
 - 1) superare controlli di professionalità con un esaminatore nella classe appropriata; o
 - 2) eseguire il tempo di volo aggiuntivo o i decolli e gli atterraggi richiesti, volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un istruttore, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera a).

- d) Nel caso previsto da c) 1) solo i titolari di una BPL possono utilizzare un pallone libero dello stesso gruppo del pallone nel quale viene completato il volo di addestramento o un pallone libero di un gruppo con un involucro di dimensioni più ridotte.»;
- 5) nella sezione 2 «Requisiti specifici per la categoria velivoli» al capitolo D, è aggiunta la seguente norma FCL. 315.A CPL — Corso di addestramento:

«FCL.315.A CPL — Corso di addestramento

L'istruzione teorica e di volo per il rilascio di una licenza CPL (A) deve includere l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto.»;

- 6) alla norma FCL.410.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Corso. Il richiedente una MPL deve aver completato un corso di addestramento teorico e di istruzione al volo presso un'ATO, conformemente all'appendice 5 di questa parte. L'istruzione teorica e di volo per il rilascio di una licenza MPL deve includere l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto.»;
- 7) alla norma FCL.725, è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) Velivoli ad equipaggio plurimo. Il corso di addestramento per il rilascio di un'abilitazione per tipo di velivolo a equipaggio plurimo deve includere l'istruzione teorica e di volo sulla prevenzione della perdita di controllo e sul recupero dell'assetto.»;
- 8) alla norma FCL.740.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Rinnovo delle abilitazioni per classe monomotore a equipaggio singolo.
- 1) Abilitazioni per classe su velivoli monomotore a pistoni e abilitazioni su TMG. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per classe su velivoli monomotore a pistoni a equipaggio singolo o abilitazioni per classe su TMG, il richiedente deve:
- i) entro i 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell'abilitazione, superare i controlli di professionalità con un esaminatore, nella classe pertinente conformemente all'appendice 9 di questa parte; oppure
- ii) entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, completare 12 ore di volo nella classe pertinente, che includano:
- 6 ore come pilota in comando,
 - 12 decolli e atterraggi, e
 - un corso di aggiornamento di almeno 1 ora di volo con un istruttore di volo (FI) o un istruttore di abilitazione per classe (CRI). I richiedenti sono esenti da questo corso di aggiornamento se hanno superato i controlli di professionalità relativi all'abilitazione per classe o per tipo, il test di abilitazione o la valutazione di competenza in qualsiasi altra classe o tipo di velivolo.
- 2) Qualora il richiedente sia titolare sia di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni terrestre sia di una abilitazione su TMG, può completare i requisiti di cui al punto 1) in ciascuna classe o in una loro combinazione per rinnovare entrambe le abilitazioni.
- 3) Velivoli monomotore a turboelica a equipaggio singolo. Ai fini del rinnovo di abilitazioni per classe su velivoli monomotore a turboelica, i richiedenti devono superare controlli di professionalità con un esaminatore sulla classe pertinente in conformità all'appendice 9 di questa parte, entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione.
- 4) Qualora il richiedente sia titolare sia di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni terrestre e di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni marittimo può completare i requisiti di cui al punto 1) ii) in ciascuna classe o in una loro combinazione per soddisfare i requisiti di entrambe le abilitazioni. In ciascuna classe devono essere stati completati almeno 1 ora del tempo di pilota in comando richiesto e 6 dei 12 decolli e atterraggi richiesti.»;
- 9) alla norma FCL.825, lettera g), il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6) Per un EIR plurimotore i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino e il volo di addestramento richiesti alla lettera g), paragrafo 2, punto ii), devono essere effettuati in un velivolo plurimotore. Se il pilota è titolare anche di una EIR monomotore, tali controlli di professionalità consentiranno anche il rinnovo o il ripristino dell'EIR monomotore. Il volo di addestramento effettuato in un velivolo plurimotore soddisfa anche il requisito di volo di addestramento per l'abilitazione EIR monomotore.»;

10) alla norma FCL.915, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Il credito per l'estensione ad altri tipi tiene conto degli elementi pertinenti definiti nei dati di idoneità operativa di cui alla parte 21.»;

11) è aggiunta la norma FCL.945 seguente:

«FCL. 945 Obblighi per gli istruttori

Dopo il completamento del volo di addestramento per il rinnovo di un'abilitazione per classe TMG o SEP in conformità alla norma FCL. 740.A, lettera b), punto 1 e solo in caso di adempimento di tutti gli altri criteri per il rinnovo di cui alla norma FCL. 740.A, lettera b), punto 1, l'istruttore deve approvare la licenza del richiedente con la nuova data di scadenza dell'abilitazione o del certificato, se specificatamente autorizzato a tal fine dall'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente.»;

12) la norma FCL.910.FI è modificata come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) TRI per velivoli e per convertiplani — TRI(A) e TRI(PL). I privilegi di un TRI sono ristretti al tipo di velivolo o convertiplano con il quale è stato svolto l'addestramento e la valutazione della competenza. A meno che non sia stabilito altrimenti nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità alla parte 21, i privilegi di un TRI sono estesi ad altri tipi qualora il TRI abbia:

- 1) completato nei 12 mesi precedenti la richiesta almeno 15 tratte, inclusi decolli e atterraggi sul tipo di aeromobile applicabile, 7 delle quali possono essere completate in un FFS;
- 2) completato le parti dell'addestramento tecnico e dell'istruzione di volo del relativo corso TRI;
- 3) superato le sezioni pertinenti della valutazione di competenza in conformità alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o un TRE, qualificato secondo la sottoparte K, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di una abilitazione per tipo, compresa l'istruzione pre-volo, post-volo e teorica.»;

b) alla lettera c), il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«c) TRI per elicotteri — TRI(H).

- 1) I privilegi di un TRI(H) sono ristretti al tipo di elicottero nel quale viene effettuato il test di abilitazione per il rilascio del certificato TRI. A meno che non sia stabilito altrimenti nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità alla parte 21, i privilegi di un TRI sono estesi ad altri tipi qualora il TRI abbia:
 - i) completato la parte tecnica del tipo appropriato del corso TRI sul tipo di elicotteri applicabile o un FSTD che rappresenti tale tipo;
 - ii) condotto almeno 2 ore di istruzione di volo sul tipo applicabile, sotto la supervisione di un TRI(H) adeguatamente qualificato; e
 - iii) superato le sezioni pertinenti della valutazione della competenza in conformità alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o un TRE, qualificato a norma del capitolo K, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di una abilitazione per tipo, compresa l'istruzione pre-volo, post-volo e teorica.»;

13) nella norma FCL.905.CRI, alla lettera a) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3) estensione di privilegi LAPL(A) ad un'altra classe o variante di velivolo.»;

14) alla norma FCL.1005, alla lettera a), il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) ai quali hanno fornito più del 25 % dell'istruzione di volo richiesta per la licenza, l'abilitazione o il certificato per il quale viene svolto il test di abilitazione o la valutazione della competenza; oppure»;

15) alla norma FCL.1005.CRE, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) test di abilitazione per l'estensione di privilegi LAPL(A) ad un'altra classe o variante di velivolo.»;

16) la sezione A dell'appendice 1 è modificata come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«A. ACCREDITAMENTO DELLA CONOSCENZA TEORICA AI FINI DEL RILASCIO DI UNA LICENZA DI PILOTA — ISTRUZIONE INTEGRATIVA E REQUISITI D'ESAME»;

b) il paragrafo 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Fatto salvo il paragrafo precedente, ai fini del rilascio di una LAPL, PPL, BPL o SPL, il titolare di una licenza in un'altra categoria di aeromobili deve frequentare un corso di teoria e superare gli esami teorici al livello appropriato nelle seguenti materie:

- principi del volo,
- procedure operative,
- prestazioni in volo e pianificazione del volo,
- conoscenza generale dell'aeromobile,
- navigazione.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 1.4:

«1.4. In deroga al paragrafo 1.2, per il rilascio di una LAPL (A), i titolari di una LAPL (S) con estensione per TMG devono dimostrare di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per la classe velivolo monomotore a pistoni terrestre in conformità alla norma FCL 135. A, lettera a), punto 2»;

17) nell'appendice 6 la sezione Aa è modificata come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo scopo del corso di addestramento in volo modulare basato sulla competenza consiste nell'addestrare i titolari di PPL o CPL per l'abilitazione strumentale, tenendo conto della loro istruzione di volo strumentale ed esperienza precedenti. Il corso è concepito per fornire il livello di professionalità necessario per poter operare su velivoli secondo le regole IFR e in condizioni IMC. Il corso deve essere seguito presso un'ATO o consistere di una combinazione di istruzione di volo strumentale fornita da un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per l'abilitazione IR e istruzione di volo presso un'ATO.»;

b) il paragrafo 6 è modificato come segue:

i) alla lettera a), punto i), la lettera B) è sostituita dalla seguente:

«B) esperienza precedente di ore di volo come pilota in comando su velivoli, con un'abilitazione che fornisce i privilegi per volare in IFR e in IMC,»;

ii) alla lettera b), punto i), la lettera B) è sostituita dalla seguente:

«B) esperienza precedente di ore di volo come pilota in comando su velivoli, con un'abilitazione che fornisce i privilegi per volare in IFR e in IMC,»;

18) nella sezione A dell'appendice 9, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. A meno che sia diversamente specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti secondo la parte 21, il programma del corso di istruzione di volo, il test di abilitazione e il controllo di professionalità devono soddisfare i requisiti di questa appendice. Il programma del corso, il test di abilitazione e il controllo di professionalità possono essere ridotti per riconoscere il credito per l'esperienza precedente su tipi di aeromobili simili, così come specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti secondo la parte 21.

5. Con l'eccezione del caso dei test di abilitazione per il rilascio di una ATPL, quando viene specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti a norma della parte 21 per l'aeromobile specifico, può essere riconosciuto il credito per le voci del test di abilitazione che sono comuni ad altri tipi o varianti per le quali il pilota è qualificato.»

ALLEGATO II

Alla sezione A dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1178/2011 la lettera d) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«d) soddisfare i requisiti specificati nella tabella seguente:

Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza e limitazioni parte FCL (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
1)	2)	3)	4)	5)	
ATPL(A)	> 1 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio plurimo	Nessuno	ATPL(A)	Non applicabile	a)
ATPL(A)	> 1 500 su velivoli ad equipaggio plurimo	Nessuno	come alla lettera c), punto 4)	come alla lettera c), punto 5)	b)
ATPL(A)	> 500 su velivoli ad equipaggio plurimo	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni prescritte dalla norma FCL.515	ATPL(A), con abilitazione per tipo limitata a copilota	Dimostrare la capacità di operare come pilota in comando come prescritto dall'appendice 9 alla parte FCL	c)
CPL/IR(A) e aver superato un esame teorico ICAO ATPL nello Stato membro che ha rilasciato la licenza		i) dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni prescritte dalla norma FCL.310 e dalla norma FCL.615, lettera b); ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.A, lettera c)	CPL/IR(A) con accredito della teoria ATPL	Non applicabile	d)
CPL/IR(A)	> 500 su velivoli ad equipaggio plurimo, o in operazioni ad equipaggio plurimo su velivoli ad equipaggio singolo CS-23 della categoria da collegamento o equivalente in conformità ai pertinenti requisiti della parte CAT e della parte ORO per il trasporto aereo commerciale	i) superare un esame teorico per la licenza ATPL(A) nello Stato membro che ha rilasciato la licenza (*); ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.A, lettera c)	CPL/IR(A) con accredito della teoria ATPL	Non applicabile	e)
CPL/IR(A)	> 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	Nessuno	CPL/IR(A) con abilitazioni per tipo/ classe limitate a velivoli ad equipaggio singolo	Ottenere l'abilitazione per tipo ad equipaggio plurimo in conformità alla parte FCL	f)

Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza e limitazioni parte FCL (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
1)	2)	3)	4)	5)	
CPL/IR(A)	< 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	Dimostrare la conoscenza in materia di pianificazione del volo e prestazioni di volo per il livello CPL/IR	Come al punto 4), lettera f)	Come al punto 5), lettera f)	g)
CPL(A)	> 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	Abilitazione al volo notturno, se applicabile	CPL(A) con abilitazioni per tipo/ classe limitate a velivoli ad equipaggio singolo		h)
CPL(A)	< 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	i) abilitazione al volo notturno, se applicabile; ii) dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni prescritte dalla norma FCL.310	Come al punto 4), lettera h)		i)
PPL/IR(A)	≥ 75 in conformità alle regole IFR		PPL/IR(A) (IR limitata a PPL)	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni prescritte dalla norma FCL.615, lettera b)	j)
PPL(A)	≥ 70 su velivoli	Dimostrare la capacità di usare i radioaiuti	PPL(A)		k)

(*) I titolari di licenza CPL che già possiedono una abilitazione per tipo su velivoli ad equipaggio plurimo non devono dimostrare di aver superato un esame delle conoscenze teoriche ATPL(A) fino a quando continuano ad operare sullo stesso tipo di velivolo, ma non riceveranno il credito per la teoria della licenza ATPL(A) per una licenza parte FCL. Se richiedono un'altra abilitazione per tipo per un velivolo ad equipaggio plurimo differente, devono soddisfare i requisiti indicati nella colonna 3), riga e), punto i), della tabella precedente.»

ALLEGATO III

L'allegato III al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) al titolo A «CONVALIDA DELLE LICENZE», la lettera f) del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«f) nel caso di elicotteri, soddisfare i requisiti di esperienza indicati nella tabella seguente:

Licenza posseduta	Ore di volo totali	Privilegi	
1)	2)	3)	
ATPL(H) con abilitazione IR valida	> 1 000 ore come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio plurimo come pilota in comando in operazioni VFR e IFR	a)
ATPL(H) senza privilegi IR	> 1 000 ore come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio plurimo come pilota in comando in operazioni VFR	b)
ATPL(H) con abilitazione IR valida	> 1 000 ore come pilota su elicotteri ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio plurimo come copilota in operazioni VFR e IFR	c)
ATPL(H) senza privilegi IR	> 1 000 ore come pilota su elicotteri ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio plurimo come copilota in operazioni VFR	d)
CPL(H)/IR (*)	> 1 000 ore come pilota su elicotteri ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio plurimo come copilota	e)
CPL(H)/IR	> 1 000 ore come pilota in comando in trasporto aereo commerciale dall'ottenimento di una abilitazione IR	Trasporto aereo commerciale su elicotteri ad equipaggio singolo come pilota in comando	f)
ATPL(H) con o senza privilegi IR, CPL(H)/IR, CPL(H)	> 700 ore su elicotteri diversi da quelli certificati secondo CS-27/29 o equivalenti, incluse 200 ore nel ruolo delle attività per il quale si voglia ottenere l'accettazione, e 50 ore in quel ruolo negli ultimi 12 mesi	Esercizio dei privilegi in elicotteri in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale	g)

(*) I titolari della CPL(H)/IR su elicotteri ad equipaggio plurimo devono aver dimostrato di possedere un livello di conoscenza teorica ICAO ATPL prima dell'accettazione.»;

2) al titolo A «CONVALIDA DELLE LICENZE», la lettera b) del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

«b) sia assunto direttamente o indirettamente da un fabbricante di aeromobili o da un'autorità aeronautica.»;

3) al titolo A «CONVALIDA DELLE LICENZE», sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

«7. In deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti, gli Stati membri possono, nel caso di voli di competizione o di voli dimostrativi di durata limitata, accettare una licenza rilasciata da un paese terzo che consenta al titolare di esercitare i privilegi di una PPL, SPL o BPL a condizione che:

- a) prima dell'evento, l'organizzatore dei voli di competizione o dimostrativi fornisca alle autorità competenti le prove adeguate su come intende garantire che il pilota sarà in grado di familiarizzarsi con le pertinenti informazioni in materia di sicurezza e gestire qualsiasi rischio connesso con i voli; e
- b) il richiedente possieda una licenza appropriata, un certificato medico e abilitazioni associate o qualifiche rilasciate in conformità all'allegato 1 della Convenzione di Chicago.

8. In deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti, gli Stati membri possono accettare una licenza PPL, SPL o BPL rilasciata in conformità ai requisiti dell'allegato 1 della Convenzione di Chicago da un paese terzo per un massimo di 28 giorni per anno civile, per specifiche funzioni non commerciali a condizione che il richiedente:

- a) possieda una licenza appropriata, certificato medico e abilitazioni associate o qualifiche rilasciate in conformità all'allegato 1 della Convenzione di Chicago; e
- b) abbia completato almeno un volo di acclimatazione con un istruttore qualificato prima di eseguire i compiti specifici di durata limitata.»

ALLEGATO IV

L'allegato IV al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) alla norma ARA.GEN.305 è inserita la seguente lettera ca):

«ca) In deroga alla lettera c), per le organizzazioni che erogano una formazione soltanto per la LAPL, SPL o PPL, BPL e abilitazioni e certificati associati, viene applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 48 mesi. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza del titolare dell'organizzazione sono diminuite.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 72 mesi nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che, durante i 48 mesi precedenti:

- 1) l'organizzazione ha dimostrato di saper individuare in modo efficace i pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati, come dimostrato dai risultati della revisione annuale in conformità alla norma ORA.GEN. 200, lettera c);
- 2) l'organizzazione ha costantemente mantenuto il controllo su tutte le modifiche in conformità alla norma ORA.GEN. 130, come dimostrato dai risultati della revisione annuale in conformità al paragrafo ORA.GEN. 200, lettera c);
- 3) non sono stati emessi rilievi di livello 1; e
- 4) tutte le azioni correttive sono state attuate entro il termine accettato o prorogato dall'autorità competente in base alla definizione di cui alla norma ARA.GEN.350, lettera d), punto 2»;

2) alla norma ARA.FCL.200, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Approvazione della licenza da parte degli istruttori Prima di autorizzare espressamente determinati istruttori a rinnovare un'abilitazione per classe monomotore a pistoni o TMG, l'autorità competente predispone procedure appropriate.»;

3) è aggiunta la norma ARA.MED.330 seguente:

«ARA.MED. 330 Circostanze mediche speciali

- a) Quando vengono individuate nuove tecnologie mediche, cure mediche o procedure che possono giustificare una valutazione di idoneità di richiedenti che non sarebbero altrimenti conformi ai requisiti, può essere condotta una ricerca per raccogliere elementi di prova relativi all'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.
- b) Al fine di effettuare la ricerca, un'autorità competente, in cooperazione con almeno un'altra autorità competente, può elaborare e valutare un protocollo di valutazione medica sulla base del quale tali autorità competenti possono rilasciare un determinato numero di certificati medici di pilota con appropriate limitazioni.
- c) AeMC e AME possono rilasciare solo certificati medici in base a un protocollo di ricerca su istruzioni dell'autorità competente.
- d) Il protocollo deve essere concordato tra le autorità competenti interessate e deve includere almeno:
 - 1) una valutazione dei rischi;
 - 2) un esame e una valutazione della letteratura per fornire la prova che il rilascio di un certificato medico basato sul protocollo di ricerca non rischia di compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza;
 - 3) criteri di selezione dettagliati per i piloti per essere ammessi al protocollo;
 - 4) le limitazioni che saranno specificate sul certificato medico;
 - 5) le procedure di controllo che devono essere applicate dalle autorità competenti interessate;
 - 6) la determinazione dei punti finali per porre fine al protocollo.
- e) Il protocollo deve essere compatibile con i pertinenti principi etici.
- f) L'esercizio dei privilegi da parte dei detentori della licenza con un certificato medico rilasciato sulla base del protocollo è limitato ai voli di aeromobili immatricolati negli Stati membri che partecipano al protocollo di ricerca. Tale restrizione deve figurare sul certificato medico.

- g) Le autorità competenti partecipanti devono:
- 1) trasmettere all'Agenzia:
 - i) il protocollo di ricerca prima dell'attuazione;
 - ii) i dettagli e le qualifiche del punto di contatto designato di ogni autorità competente partecipante;
 - iii) relazioni documentate di valutazioni periodiche della loro efficacia;
 - 2) trasmettere ad AeMC e AME, nell'ambito di loro competenza, i dettagli del protocollo prima dell'attuazione per loro informazione.;
- 4) l'appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Licenza d'equipaggio di condotta

La licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro in conformità alla parte FCL è conforme alle seguenti specifiche.

a) Contenuto. Il numero della voce deve essere sempre stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci "permanenti" mentre le voci da XII a XIV sono le voci "variabili", che possono essere incluse in una parte separata o rimovibile del modulo principale. Tutte le parti separate o rimovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.

1) Voci permanenti:

- I) stato che ha rilasciato la licenza;
- II) titolo della licenza;
- III) numero di serie della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL" e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;
- IV) nome del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non è in caratteri latini);
- IV bis) data di nascita;
- V) indirizzo del titolare;
- VI) nazionalità del titolare;
- VII) firma del titolare;
- VIII) autorità competente e, se del caso, condizioni per il rilascio della licenza;
- IX) certificazione di validità e approvazione dei privilegi concessi;
- X) firma del funzionario che ha rilasciato la licenza e data del rilascio; e
- XI) sigillo o timbro dell'autorità competente.

2) Voci variabili:

- XII) abilitazioni e certificati: certificati per classe, tipo, istruttore ecc., con le date di scadenza. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sul modulo della licenza o su un certificato separato;
- XIII) Commenti: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale; e
- XIV) tutti gli altri dettagli richiesti dall'autorità competente (per esempio, luogo di nascita/luogo di provenienza).

- b) Materiale. La carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo saranno chiaramente autorizzate dall'autorità competente.
- c) Lingua. Le licenze devono essere scritte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese nonché in tutte le altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente.

Risguardo del libretto

Nome e logo dell'autorità competente (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)	Requisiti
UNIONE EUROPEA (solamente in inglese)	Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea
LICENZA D'EQUIPAGGIO DI CONDOTTA (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)	Ciascuna pagina ha dimensioni pari a un ottavo di A4
Rilasciata in conformità alla parte FCL La presente licenza è conforme agli standard ICAO, con l'eccezione dei privilegi LAPL ed EIR (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)	Modulo 141 AESA versione 2

Pagina 2

I	Lo stato che rilascia la licenza	Requisiti
III	Numero della licenza	Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da ".FCL."
IV	Cognome e nome del titolare	
IVa	Data di nascita (cfr. le istruzioni)	La data deve essere in formato standard, gg/mm/aaaa integralmente.
XIV	Luogo di nascita	
V	Indirizzo del titolare: Via, città, località, codice postale	
VI	Cittadinanza	
VII	Firma del titolare	
VIII	Autorità competente che rilascia la licenza Ad esempio: Questa CPL(A) è stata rilasciata sulla base di una ATPL rilasciata da (paese terzo)	
X	Firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio	
XI	Sigillo o timbro dell'autorità competente che rilascia la licenza	

Pagina 3

II	Titolo della licenza, data di rilascio iniziale e codice del paese	Le abbreviazioni utilizzate saranno quelle della parte FCL [ad esempio PPL(H), ATPL(A) ecc.] La data deve essere in formato standard, gg/mm/aaaa integralmente.
IX	Validità: i privilegi della licenza possono essere esercitati soltanto se il titolare possiede un certificato medico valido per il privilegio richiesto. Il titolare della licenza deve portare con sé un documento contenente una foto a fini identificativi.	Non si specifica il documento, ma un passaporto sarebbe sufficiente al di fuori dello stato che ha rilasciato la licenza.
XII	Privilegi di radiotelefonia: il titolare della presente licenza ha dimostrato di essere idoneo a utilizzare i dispositivi di R/T a bordo dell'aeromobile in (specificare le lingue).	
XIII	Osservazioni: Competenze linguistiche: (lingua(e)/livello/data di validità)	In questo spazio si riportano tutte le informazioni aggiuntive richieste in merito alla licenza e ai privilegi stabiliti da direttive/regolamenti ICAO, CE o UE. Precisare l'approvazione delle competenze linguistiche, il livello e la data di validità. In caso di LAPL: LAPL non rilasciata conformemente agli standard ICAO

Pagine supplementari — Requisiti

Le pagine 1, 2 e 3 della licenza devono essere conformi al formato di cui al modello in questo punto. L'autorità competente include ulteriori personalizzate pagine contenenti tabelle che contengono almeno le seguenti informazioni:

- abilitazioni, certificati, convalide e privilegi,
- date di scadenza delle abilitazioni, privilegi sui certificati di istruttore ed esaminatore,
- date delle prove o dei controlli,
- note e limitazioni (limiti operativi),
- campi per numero e firma sul certificato di istruttore e/o esaminatore, a seconda del caso,
- abbreviazioni.

Queste pagine sono destinate ad essere utilizzate dall'autorità competente o da esaminatori o istruttori espressamente autorizzati.

Le abilitazioni o i certificati rilasciati inizialmente devono essere registrati dall'autorità competente. Il rinnovo o il ripristino di abilitazioni o certificati possono essere registrati dall'autorità competente o da istruttori o esaminatori espressamente autorizzati.

Le limitazioni operative verranno registrate nelle "Note/Limitazioni" a fronte del corrispondente privilegio limitato, per esempio una prova di abilità IR effettuata con copilota, privilegi di istruzione limitati a un tipo di aeromobile.

Le abilitazioni non convalidate possono essere rimosse dalla licenza dall'autorità competente.»;

5) nell'appendice II, la voce 9 delle istruzioni relative al formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina è sostituita dalla seguente:

«Voce 9: se l'autorità competente è l'ente che rilascia la licenza, si riporta la dicitura "Autorità competente" e il sigillo, timbro o logo ufficiali. In questo caso, l'autorità competente può stabilire se il suo sigillo, timbro o logo ufficiali devono inoltre essere iscritti alla voce 8.»

ALLEGATO V

All'allegato VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 alla norma ORA.GEN.200, è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) In deroga alla lettera a), in un'organizzazione che eroga una formazione soltanto per LAPL, SPL o PPL, BPL e abilitazioni o certificati corrispondenti, la gestione dei rischi di sicurezza e il controllo della conformità di cui ai punti (a) (3) e (a) (6) possono essere effettuati mediante una revisione organizzativa, da eseguire almeno una volta ogni anno civile. L'autorità competente deve essere informata dei risultati di tale riesame dall'organizzazione senza indebito ritardo.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/446 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «seleniato di bario»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione⁽²⁾.
- (3) Il seleniato di bario figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita per i bovini e gli ovini con lo status «LMR non richiesto».
- (4) Una domanda di riesame del parere sul seleniato di bario è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 470/2009.
- (5) Il comitato per i medicinali veterinari («CVMP») ha confermato la sua raccomandazione iniziale secondo cui non è necessario stabilire un LMR per il seleniato di bario nei bovini e nei suini. Il CVMP ha però concluso che, data l'estrema lentezza dell'eliminazione della sostanza e del selenio residuo dal sito di inoculazione, vi è il rischio che il consumo di un sito di inoculazione comporti un'assunzione di selenio superiore al livello di sicurezza fissato. Per garantire che l'esposizione dei consumatori al selenio non superi il livello massimo di assunzione tollerabile stabilito, il CVMP ha raccomandato quindi che il seleniato di bario usato nei medicinali veterinari non sia somministrato mediante iniezione.
- (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il CVMP ha raccomandato di estrarre a tutte le specie da produzione alimentare lo status «LMR non richiesto» attualmente attribuito al seleniato di bario in relazione a bovini e ovini.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa al seleniato di bario nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

- (8) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «seleniato di bario» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Seleniato di bario	NON PERTINENTE	Tutte le specie da produzione alimentare	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da non somministrare per iniezione	Tubo digerente e metabolismo/integratori minerali»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/447 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2014/2015 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1º gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce la ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1º aprile 2013 al 31 marzo 2014 per tutti gli Stati membri.
- (4) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2015.
- (6) Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha agito secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La procedura corrispondente nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (7) Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-22 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2013/2014 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 76 del 15.3.2014, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 22).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2015, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 566 075,994	36 038,916
Bulgaria	981 934,239	67 583,377
Repubblica ceca	2 910 127,559	25 017,298
Danimarca	4 847 759,582	149,891
Germania	30 229 156,242	89 772,508
Estonia	687 975,699	4 950,350
Irlanda	5 782 858,891	1 563,345
Grecia	878 297,757	1 317,000
Spagna	6 491 200,263	66 355,182
Francia	26 043 679,756	327 551,521
Croazia	698 376,994	66 623,006
Italia	10 921 420,936	367 121,930
Cipro	155 022,240	636,552
Lettonia	770 138,701	10 993,997
Lituania	1 753 855,868	73 783,113
Lussemburgo	292 166,310	588,000
Ungheria	1 967 795,932	165 608,590
Malta	52 205,729	0,000
Paesi Bassi	11 972 757,363	77 735,292
Austria	2 911 286,952	81 441,536
Polonia	9 923 889,074	131 907,982
Portogallo (¹)	2 080 193,719	8 710,827
Romania	1 571 952,247	1 705 244,231
Slovenia	597 453,865	20 719,515
Slovacchia	1 075 927,489	39 828,732
Finlandia (²)	2 615 170,922	4 657,981
Svezia	3 589 229,658	4 800,000
Regno Unito	15 755 730,218	140 974,348

(¹) Esclusa Madera;

(²) La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento di 784,683 tonnellate della quota, destinato a compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/448 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 2015

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione.
 - (2) L'autorizzazione a esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto dei problemi di sanità pubblica e animale. Tuttavia, non tutti i prodotti di origine animale provenienti da paesi che partecipano all'EXPO Milano 2015 sono autorizzati a essere introdotti nell'Unione.
 - (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione (²) stabilisce pertanto alcune deroghe alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione al fine di autorizzare l'introduzione di taluni prodotti di origine animale esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015.
 - (4) Il Giappone non è elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 (³) della Commissione quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di carni fresche di suini domestici.
- Il Giappone è elencato nella parte 2 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE della Commissione (⁴) quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni di suini domestici, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento specifico «B», di cui alla parte 4 di tale allegato.
- (5) Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato a introdurre nell'Unione, esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015, carni fresche di suini domestici e taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE.
 - (6) Si ritiene che tali prodotti di origine animale offrano sufficienti garanzie in materia di salute degli animali in relazione alla loro introduzione nel sito espositivo di EXPO Milano 2015 come definito nel regolamento (UE) 2015/329, per le seguenti ragioni. Il Giappone segnala debitamente all'Organizzazione mondiale per la salute animale eventuali focolai di malattie degli animali. La peste suina africana non è mai stata segnalata in Giappone, la peste bovina non è stata segnalata in Giappone dal 1922, la malattia vescicolare dei suini dal 1975, la peste suina classica dal 1992 e l'aftha epizootica dal 2010. Tali prodotti sono inoltre conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del Giappone e idonei al consumo umano in Giappone. EXPO Milano 2015 è peraltro un evento temporaneo e il regolamento (UE) 2015/329 assicura misure di controllo rigorose per i prodotti di

(¹) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 52).

(³) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(⁴) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

origine animale che non soddisfino completamente le prescrizioni sanitarie relative all'importazione dell'Unione. Tale regolamento garantisce anche che i prodotti in questione siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esposizione.

- (7) È quindi opportuno derogare al regolamento (UE) 2015/329 per quanto riguarda le condizioni ivi indicate in materia di transito e di magazzinaggio. In tale contesto è opportuno stabilire uno specifico modello di certificato di polizia sanitaria applicabile all'importazione per l'introduzione di tali prodotti. Ciononostante, si applicano le altre prescrizioni stabilite in tale regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2015/329 e le misure urgenti adottate a norma degli articoli 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2015/329, i seguenti prodotti provenienti dal Giappone sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato del presente regolamento:
 - a) carni fresche di suini domestici
 - b) prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;
 - c) prodotti alimentari contenenti i prodotti di cui ai punti a) e b).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

ALLEGATO

Modello Jap POR EXPO Milano 2015

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE											
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento Traces				
					I.3. Autorità centrale competente						
					I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono				I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice			
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Paese				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale/Regione						
	I.13. Luogo di carico Indirizzo				I.14. Data della partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento d'identificazione				I.16. PIF d'ingresso nell'UE Nome				Numero del PIF		
					I.17. Numero/i CITES						
I.18. Descrizione della merce								I.19. Codice della merce (codice SA)			
								I.20. Quantità			
I.21. Temperatura della merce Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>								I.22. Numero totale di colli			
I.23. Numero del sigillo/numero del contenitore								I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>											
								I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di colli Peso netto											

PAESE	Modello Jap POR EXPO Milano 2015	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale del Giappone, certifica che le carni fresche e i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati ottenuti da carni fresche e i prodotti alimentari contenenti tali prodotti descritti nella parte I

II.1.1 sono stati ottenuti in Giappone che, alla data di rilascio del presente certificato:

- a) era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e
- b) non ha effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consente l'importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

II.1.2 sono stati ottenuti da animali che:

- (¹) o [sono rimasti in Giappone fin dalla nascita.]
- (¹) oppure [sono rimasti in Giappone per gli ultimi tre mesi almeno prima della macellazione.]

II.1.3 sono stati ottenuti da animali provenienti da aziende:

- a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.1.1;
- b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.1.1 nei 40 giorni precedenti;
- c) alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

II.1.4 sono stati ottenuti da animali che:

- a) fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici,
- b) sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfezati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.1.1, II.1.2 e II.1.3;
- c) sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcun sintomo delle malattie citate al punto II.1.1; e
- d) sono stati macellati il (gg/mm/aaaa);

II.1.5 sono stati ottenuti in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.1.1 nei 40 giorni precedenti;

II.1.6 sono stati ottenuti e preparati senza entrare in contatto con altre carni non conformi ai requisiti previsti dal presente certificato.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda le carni fresche e i prodotti a base di carne, incluse le carni macinate, di suini domestici (*Sus scrofa*).

Per carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.

Parte I:

- Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF d'ingresso nell'Unione.
- Casella I.19: utilizzare i codici SA appropriati: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04, 15.01, 16.01, 16.02, 19.02, oppure 19.05.
- Casella I.20: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: Indicare «carni fresche», «prodotti a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate», «intestini trattati» o «prodotti alimentari contenenti carni fresche, prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche».

PAESE		Modello Jap POR EXPO Milano 2015
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: (¹) Cancellare le voci non pertinenti. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/449 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.
⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	(EUR/100 kg)
		Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	65,8
	IL	94,1
	MA	88,9
	TR	87,7
	ZZ	84,1
0707 00 05	JO	229,9
	MA	179,7
	TR	183,2
	ZZ	197,6
0709 93 10	MA	106,7
	TR	184,0
	ZZ	145,4
0805 10 20	EG	46,7
	IL	71,3
	MA	54,4
	TN	57,0
	TR	68,2
	ZZ	59,5
0805 50 10	TR	48,1
	ZZ	48,1
0808 10 80	AR	94,0
	BR	70,9
	CA	81,0
	CL	107,2
	CN	97,0
	MK	27,7
	US	176,0
	ZZ	93,4
	AR	108,2
	CL	146,7
0808 30 90	US	124,8
	ZA	99,5
	ZZ	119,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/450 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2015

che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II

[notificata con il numero C(2015) 1612]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽³⁾, firmata il 19 giugno 1990. Tale sistema rappresentava uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione.
- (2) Il sistema d'informazione Schengen è stato sostituito il 9 aprile 2013 dal sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) nel momento in cui il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI sono diventati applicabili. Al pari del sistema precedente, il SIS II costituisce un'importante misura compensativa a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne e fornisce un contributo fondamentale al mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (3) L'architettura tecnica del SIS II è costituita da un sistema centrale (SIS II centrale), da applicazioni nazionali e da un'infrastruttura di comunicazione tra il SIS II centrale e le applicazioni nazionali.
- (4) Continua ad essere necessario effettuare prove per accertare che il SIS II sia in grado di operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.
- (5) Le prescrizioni relative alle prove applicabili alle principali fasi di prova dello sviluppo tecnico del SIS II sono definite nel regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾ e nella decisione 2008/173/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾, nonché nel regolamento (CE) n. 1104/2008 ⁽⁶⁾ del Consiglio e nella decisione 2008/839/GAI del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 205 del 7.8.2007, pag. 63.

⁽³⁾ GUL 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 57 dell'1.3.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/173/GAI del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 57 dell'1.3.2008, pag. 14).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Questi strumenti definiscono le prescrizioni di base e l'organizzazione delle prove del sistema SIS II centrale, dei sistemi nazionali SIS II e dell'interazione tra tali sistemi, nonché delle prove relative all'infrastruttura di comunicazione. Poiché erano legati allo sviluppo tecnico del SIS II, i suddetti strumenti hanno cessato di avere un effetto giuridico dopo che il SIS II è diventato operativo, il 9 aprile 2013. Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI hanno cessato di applicarsi l'8 maggio 2013 e sono stati abrogati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio ⁽²⁾. L'abrogazione del regolamento (CE) n. 189/2008 e della decisione 2008/173/GAI è stata proposta nel 2014 ⁽³⁾.

- (6) Il regolamento (CE) n. 189/2008, la decisione 2008/173/GAI, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI rendevano obbligatorio per gli Stati membri che avevano effettuato la migrazione dal SIS 1+ al SIS II effettuare le prove dell'infrastruttura di comunicazione, le prove di conformità dei sistemi nazionali, i test globali e la prova relativa allo scambio di informazioni supplementari. Il test globale sarebbe stato avviato solo qualora la prova del SIS II centrale, le prove di conformità dei sistemi nazionali e le prove relative all'infrastruttura di comunicazione avessero ottenuto un livello di riuscita ritenuto soddisfacente. La Commissione doveva dichiarare che il test globale era stato ultimato con esito positivo perché il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI potessero applicarsi.
- (7) Alla luce dell'allargamento dell'Unione e in particolare dell'allargamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario definire le prove che permetteranno di dimostrare il grado di preparazione tecnica di uno Stato membro ai fini dell'integrazione nel SIS II. Al fine di rafforzare la certezza del diritto è necessario definire le prescrizioni relative alle prove. Queste prove dovrebbero dimostrare che uno Stato membro è in grado di scambiare informazioni supplementari, che il suo sistema nazionale è pienamente conforme al SIS II centrale, che è in grado di inserire, aggiornare, eliminare e cercare dati, che può caricare foto e impronte digitali che presentino il livello di qualità richiesto e che è in grado di elaborare dati sulle identità usurpate.
- (8) Anche gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio sistema nazionale SIS II (N. SIS II) o all'applicazione SIRENE di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI devono effettuare prove, quali definite dall'autorità di gestione, intese a dimostrare la piena conformità con il sistema SIS II centrale o la capacità di scambiare informazioni supplementari. All'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato conferito il ruolo di organo di gestione in virtù del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in combinazione con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (9) Tenendo conto del principio in base al quale a tutti gli Stati membri dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti tecnici, è opportuno applicare agli Stati membri che intendono integrare il proprio sistema nel SIS II le stesse fasi di prova che gli Stati membri hanno dovuto effettuare per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.
- (10) È altresì opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita durante lo sviluppo del SIS II e aggiungere le prove non previste da alcuno strumento giuridico ma aggiunte dagli Stati membri operanti in seno agli organi preparatori del Consiglio, in particolare la prova riguardante lo scambio di formulari SIRENE.
- (11) Le prove dovrebbero essere organizzate, definite ed eseguite dall'autorità di gestione, coadiuvata dagli Stati membri.
- (12) Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI, pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
- (13) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 359 del 29.12.2012, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 359 del 29.12.2012, pag. 21).

⁽³⁾ COM(2014)713 final e COM(2014)714 final.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GUL 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- (14) L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (¹).
- (15) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (16) Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (²), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (³).
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo siglato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (⁴) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (⁵).
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (⁶), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (⁷).
- (20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1) Prima di integrare il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), gli Stati membri effettuano le prove e si sottopongono alla procedura di prova di cui all'allegato della presente decisione.

(2) Gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio N.SIS II o all'applicazione SIRENE richiedono all'organo di gestione di stabilire quali prove, tra quelle figuranti nell'allegato della presente decisione, sono tenuti ad eseguire e si sottopongono alla procedura di prova di cui al suddetto allegato. Gli Stati membri interessati apportano tali modifiche solo dopo aver completato con successo le prove.

(¹) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(²) GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(³) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(⁴) GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(⁵) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(⁶) GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(⁷) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2015

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«PROVE DEL SIS II

1. FINALITÀ

Scopo delle prove tecniche elencate di seguito è dimostrare che il sistema nazionale (N.SIS II), l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale (C.SIS II) e l'N.SIS II funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

Inoltre, tali prove del SIS II sono intese altresì a dimostrare che l'N.SIS II, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il C.SIS II e l'N.SIS II possono funzionare secondo i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

2. PROCESSO, OGGETTO PARTICOLAREGGIATO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE TECNICHE DEL SIS II

La sequenza delle prove, il loro oggetto (a seconda dell'attuazione nazionale), la loro finalità e organizzazione saranno articolati come segue.

2.1. Le **prove di connettività** costituiscono la prima fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II.

2.2. Le **prove di conformità nazionale** costituiscono la seconda fase di prova, che riguarda la conformità dell'N.SIS II alle specifiche contenute nella versione di riferimento del Documento di controllo dell'interfaccia (ICD).

2.3. Le prove **LNI** (Local National Interfaces — interfaccia nazionale locale)/**BLNI** (Back-up Local National Interface — interfaccia nazionale locale di riserva) costituiscono la terza fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II e ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento e la resilienza dell'N.SIS II sia dietro le LNI sia dietro la BLNI, qualora lo Stato membro interessato abbia una BLNI.

2.4. Le **prove generali** costituiscono la quarta fase di prova, che riguarda il corretto funzionamento dell'N.SIS II rispetto alle specifiche dell'ICD in vigore in condizioni simili e con la partecipazione di altri paesi connessi al SIS II, secondo quanto necessario durante le operazioni giornaliere. Tali prove constano di due fasi distinte:

2.4.1. Prove degli Stati membri

Durante questa fase di prova tutti gli Stati membri già connessi al SIS II sono tenuti a dimostrare la loro capacità di elaborare messaggi provenienti da uno Stato membro che integra il proprio sistema nel SIS II. Il traffico dello Stato membro che integra il proprio sistema nel SIS II può essere generato mediante il ricorso a simulatori.

2.4.2. Test globali

Durante questa fase il sistema in prova (SUT) sarà esposto al traffico (nominale, intenso e di picco) che ci si può attendere in condizioni di funzionamento normale. Gli Stati membri (ad eccezione di quello il cui sistema è sottoposto a prova) sono sostituiti da simulatori. Scopo di questa fase, che prevede anche prove relative alla resilienza, è accertare che il SUT sia in grado di elaborare tutti i messaggi in arrivo e svolgere le normali operazioni.

2.5. Le **prove ITSM** costituiscono la quinta fase di prova, che riguarda l'organizzazione della gestione dei servizi informatici, comprese le procedure operative e le procedure di comunicazione tramite sistemi di comunicazione quali il servizio di posta SPoC del SIS II, eOPM e SM7.

2.6. Le **prove di connettività SIRENE** costituiscono la sesta fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di posta SIRENE e verifica il funzionamento di base delle caselle di posta elettronica simulando il traffico di base.

2.7. Le **prove funzionali SIRENE** costituiscono la settima fase di prova, che riguarderà il funzionamento della soluzione tecnica SIRENE nazionale e lo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE per mezzo di formulari trasmessi mediante l'infrastruttura di posta SIRENE conformemente alle specifiche del manuale SIRENE definite nella decisione di esecuzione 2015/219/UE⁽¹⁾ della Commissione, nonché l'inserimento, la modifica, l'apposizione di indicatori e la cancellazione delle segnalazioni corrispondenti nel SIS II e l'aggiunta di informazioni aggiuntive pertinenti alle segnalazioni inserite nel SIS II o la rimozione di tali informazioni.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2015/219/UE della Commissione, del 29.1.2015, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 44 del 18.2.2015, pag. 75).

Possono essere previsti altri tipi di prove a seconda del quadro giuridico relativo allo Stato membro che intende integrare il proprio sistema nel SIS II.

2.8. Coordinamento delle prove

Nella sua veste di autorità di gestione, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) coordina tutte le prove; l'eu-LISA definisce le specifiche e il calendario delle prove e determina l'esito finale delle stesse. Si occuperà altresì di identificare, classificare e descrivere gli eventuali problemi rilevati e proporrà soluzioni.

Gli Stati membri assisteranno l'eu-LISA nell'espletamento complessivo di tutti i compiti connessi all'effettuazione delle prove.

2.9. Documentazione delle prove

L'eu-LISA definirà le specifiche dettagliate delle prove. Essa renderà disponibili agli Stati membri interessati la versione provvisoria e la versione finale di tali specifiche.

2.10. Organizzazione delle prove

L'eu-LISA eseguirà le prove insieme allo Stato membro in questione e alle altre parti interessate, sulla base delle specifiche delle prove e nei tempi concordati con gli esperti dello Stato membro, e dimostrerà la corrispondenza tra i risultati delle prove e quelli previsti dalle specifiche. L'eu-LISA fornirà l'ambiente di prova del CSIS II in cui sarà possibile eseguire anche le prove funzionali SIRENE e le modifiche delle segnalazioni corrispondenti.

2.11. Accettazione delle prove

L'esito delle prove eseguite da uno Stato membro può essere: "positivo", "positivo con commento", "non conclusivo" "negativo" o "Prova non eseguita"/"Non pertinente".

a) "Positivo":

- i) i risultati effettivi corrispondono a quelli descritti nella sezione "Risultati previsti";
- ii) tutte le condizioni delle prove e il programma delle prove sono stati rispettati;
- iii) non si applica alcun criterio non conclusivo.

b) "Positivo con commento"

Le condizioni di cui al punto a) sono soddisfatte ma condizioni specifiche e/o motivi debitamente documentati hanno causato un risultato o un evento inatteso durante la prova, il che ha determinato un esito positivo con commento.

c) "Non conclusivo": durante la prova si sono verificati eventi inattesi indipendenti dal sistema in prova.

d) "Negativo": uno dei criteri di accettazione non è soddisfatto.

e) "Prova non eseguita"/"Non pertinente"

L'eu-LISA redigerà una relazione sui risultati delle prove del SIS II. Identificherà, classificherà e descriverà gli eventuali problemi rilevati e proporrà soluzioni. Gli esperti dello Stato membro interessato forniranno tutte le informazioni necessarie affinché il gruppo di coordinamento delle prove (Test Coordination Group) possa svolgere i suoi compiti.

Quando la documentazione relativa alle prove suddivide le prove in più fasi, l'eu-LISA informerà lo Stato membro dei risultati di ciascuna fase prima di avviare quella successiva.

L'accettazione delle prove si baserà su relazioni contenenti un'analisi dettagliata dei risultati delle stesse e conclusioni sulla convalida del sistema nazionale dello Stato membro (N.SIS II o applicazione SIRENE). Se lo Stato membro in cui sono in corso le prove o l'eu-LISA ritengono che non sia stato possibile completare le prove con successo, tale informazione deve essere riportata nella relazione. L'eu-LISA presenterà un parere nel quale indicherà se le prove del SIS II sono state portate a termine con successo, tenendo conto delle opinioni espresse dagli esperti dello Stato membro, e trasmetterà i risultati delle prove, insieme al proprio parere, alle pertinenti formazioni del comitato SISVIS per l'approvazione finale.

3. DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA (ICD) E SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE (DTS) APPLICABILI ALLE PROVE

L'N.SIS II di ciascun paese che integra il proprio sistema nel SIS II verrà sottoposto a prova sulla base delle specifiche più recenti.

Le specifiche tecniche dettagliate (DTS) elaborate dall'eu-LISA definiscono le specifiche funzionali e non funzionali del C.SIS II.

L'ICD elaborato dall'eu-LISA definirà l'interfaccia fra il C.SIS II e l'N.SIS II. Tale documento contiene le specifiche tecniche delle interazioni tra i sistemi in termini di elementi di dati e messaggi inviati, protocolli usati e tempi e sequenza degli eventi.

Le specifiche descritte nell'ICD e nelle DTS saranno definite per un dato periodo e un piano di rilascio stabilirà lo scadenzario degli aggiornamenti di entrambi i sistemi, oltre a definire la versione di riferimento per ciascuna fase di prova. I problemi riscontrati durante le prove saranno riferiti, esaminati e risolti in conformità alle procedure operative stabilite, tenendo conto del parere degli esperti dello Stato membro in cui è in corso l'esecuzione della prova.

4. RELAZIONE INTERMEDIA E FINALE SUI RISULTATI DELLE FASI DI PROVA

L'eu-LISA redigerà regolarmente relazioni sull'andamento delle prove, in cui indicherà di volta in volta la fase di prova del momento, precisando se lo Stato membro l'ha completata, avviata o non ancora avviata. Le relazioni segnalano altresì le eventuali ripercussioni rilevanti sul calendario del progetto, indicandone le cause.

Al completamento di ciascuna fase di prova l'eu-LISA redigerà una relazione sui risultati, indicando gli eventuali problemi rilevati e proponendo soluzioni. Qualora lo Stato membro in cui è in corso la prova o l'eu-LISA ritengano che non sia stato possibile completare con successo le prove, sono tenute a dichiararlo, specificandone i motivi, in una nota a parte.»

